



## Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il contratto di factoring

**Factor:** oltre alla Centro Factoring SpA , indica il Factor estero o la società ( banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

**Fornitore:** l'impresa cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

**Debitore:** la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.

**Credito:**

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.

b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

**Cessione:** il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge n. 52/91 nel caso di crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b).

**Corrispettivo della cessione di credito:** importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.

**Pagamento del corrispettivo:** pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso, o, in caso di mancato pagamento e ove vi sia assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il Fornitore medesimo.

**Pagamento anticipato del corrispettivo:** pagamento operato, in via anticipata, dal Factor al Fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Fornitore ed a discrezione del Factor prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti o ad altra data predeterminata, anche coincidente con la scadenza dei crediti ceduti ( maturity)

**Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor:** assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi tale rischio.

**Compensazione volontaria:** facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.

**Compensi del Factor:** commissioni, interessi, ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.

**Per Interessi:** corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito.

**Valuta:** data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

**Tasso di mora:** tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

**Parametro di indicizzazione:** indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.